

REGOLAMENTO (UE) 2023/2286 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2023****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva azzurra nelle zone 6 e 7, nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5, per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2023.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di molva azzurra nelle zone 6 e 7, nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5, da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di molva azzurra nelle zone 6 e 7, nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5, di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e tenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

